

n. 19/2019 piano del consumatore



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Sezione IV Civile

fallimentare – procedure concorsuali – esecuzioni

Il Giudice delegato,

nel procedimento *ex artt. 12 bis ss.* della L. n. 3/2012 promosso su istanza di Fabio Zanaboni, con l'avv. Alessandro Nostro del Foro di Palmi,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza odierna,

ha pronunciato il seguente

DECRETO

di omologa del piano del Consumatore

ai sensi dell'art. 12 *bis*, c. III, della L. n. 3/2012

Fabio Zanaboni (residente in Cazzago San Martino – BS -, circostanza da cui deriva la competenza di questo Tribunale *ex art. 9, c. I, L. n. 3/2012*) ha esposto di versare in una situazione di sovraindebitamento ed ha depositato una proposta di piano ai sensi dell'art. 7, c. I *bis*, della L. n. 3/2012 corredata dalla relazione particolareggiata di cui all'art. 9, c. III *bis*, L. n. 3/2012 redatta dall'O.C.C. Avv. Rossella Wuhrer.

Occorre rilevare anzitutto che ricorre la condizione di cui all'art. 6 della L. n. 3/2012, trattandosi di soggetto non sottoposto né sottoponibile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della L. n. 3/2012, che ai fini della presente



procedura può essere qualificato come “*consumatore*” alla stregua della definizione di cui all'art. 6, c. II, lett. b) della L. n. 3/2012, che non risulta aver utilizzato negli ultimi cinque anni alcuno degli strumenti previsti dalla L. 3/2012 e che non ha subito per cause a lui imputabili uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 *bis* L. 3/2012: il tutto, così come certificato nella citata relazione particolareggiata dell'O.C.C.

Quanto in particolare alla qualità di Consumatore dell'istante è dato rilevare che questa emerge dalla circostanza per cui quest'ultimo (persona fisica, ovviamente) svolge ad oggi attività di lavoratore subordinato e risulta gravato da obbligazioni contratte per scopi di carattere esclusivamente personale e domestico.

Anzi, gran parte dell'indebitamento gravante su Fabio Zanaboni non ha neppure un fondamento “volontario”, derivando dal sinistro stradale che lo ha visto coinvolto, in data 18.10.2003, con attribuzione di responsabilità.

Dalla documentazione in atti emerge altresì la situazione di sovraindebitamento in cui versa Fabio Zanaboni il quale invero risulta onerato da un debito complessivamente stimato in oltre € 400.000,00= mentre il suo reddito annuale lordo ammonta a soli circa € 26.000,00=.

Il ricorrente, poi, risulta titolare di un conto corrente dall'esiguo saldo positivo (€ 1.135,54= al 30.11.2018) nonché di un bene immobile sito in Cazzago San Martino del valore stimato in misura non inferiore ad € 61.500,00= ma gravato di ipoteca in favore di Intesa San Paolo S.p.A., istituto di credito mutuante.

Si può dunque affermare che sussiste una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte dal consumatore ed il suo patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte e da cui è derivata la rilevante difficoltà, se non l'impossibilità, di adempierle.



Ancora, la documentazione prodotta ai sensi dell'art. 9, c. II e III, della L. n. 3/2012 risulta completa, in quanto il debitore ha indicato nominativamente i creditori ed i rispettivi crediti, ha depositato le ultime tre dichiarazioni dei redditi, ha precisato l'elenco delle spese correnti necessarie per il suo sostentamento (per € 955,00= al mese).

Si è resa così possibile la ricostruzione compiuta della situazione economica e patrimoniale del consumatore ad opera dell'O.C.C. il quale nella propria relazione particolareggiata oltre ad evidenziare l'assenza di atti di disposizione patrimoniale nell'ultimo quinquennio ha reso l'attestazione sulla veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, giudicati completi ed attendibili, nonché l'attestazione in ordine alla positiva fattibilità del piano.

Detto piano prospetta il pagamento integrale dei crediti di rango prededuttivo vantati dall'O.C.C. e dall'Avv. Alessandro Nostro a titolo di compenso oltreché del creditore ipotecario (in quest'ultimo caso per totali € 23.133,77=); il pagamento integrale dei crediti privilegiati (per totali € 13.680,63=, cfr. relazione dell'O.C.C. del 23.9.23019) nonché il pagamento degli ulteriori creditori chirografari in misura pari al 10,28 % del loro ammontare.

Quanto ai tempi di attuazione del piano, si prevede il pagamento in un'unica soluzione del residuo credito ipotecario vantato dall'istituto di credito e il pagamento degli ulteriori creditori in un arco temporale di 7 anni.

Le risorse necessarie alla realizzazione del programma appena citato verranno in sostanza ricavate dall'apporto di finanza esterna (evidentemente "a fondo perduto") per l'importo complessivo di circa € 30.000,00= oltreché dal versamento in favore



della procedura, ad opera dello stesso sovraindebitato, dell'importo mensile di € 500,00= per l'intero periodo di esecuzione del piano.

Rimane esclusa dal piano la liquidazione dell'unico bene immobile di proprietà di Fabio Zanaboni: al riguardo su richiesta di questo Giudice è stata riversata in atti una relazione asseverata di stima sulla base della quale l'O.C.C. ha confermato che, in caso di liquidazione, verosimilmente il ricavato dalla vendita del bene *de quo* non risulterebbe divergente dal valore dell'apporto di finanza esterna, potendosi dunque escludere la violazione dell'art. 2740 c.c.

Non si è rilevato il compimento di atti in frode ai creditori.

All'udienza del 24.9.2019 l'O.C.C. ha dato atto di aver provveduto al compimento delle comunicazioni demandategli e che sono state formalizzate osservazioni/contestazioni da parte dei creditori Agenzia delle Entrate-Riscossione (relativamente alla collocazione privilegiata del proprio credito) e I.N.P.S. (relativamente alla meritevolezza dell'istante ed alla convenienza economica del piano proposto).

Ritiene questo Giudice che il piano del consumatore come sopra descritto (per quanto esso risulti formulato in termini per certi profili generici) sia meritevole di omologa.

Ed invero non soltanto sussistono tutti i requisiti di cui all'art. 12 *bis*, c. I, della L. n. 3/2012 (di cui si è già detto più sopra) ma ricorrono altresì le condizioni di cui al comma terzo della medesima disposizione al cui positivo vaglio è condizionata l'omologa del piano.

Anzitutto, condividendo quello formulato dall'O.C.C., è possibile formulare un positivo giudizio di fattibilità del piano.



Tale piano, il quale per inciso si connota anche per un non risibile grado di soddisfazione dei creditori, contempla infatti delle modalità di attuazione che seppur contenute entro un arco temporale non eccessivamente vasto risultano sostenibili per il debitore il quale in costanza di esecuzione continuerà a disporre di una liquidità sì ridotta ma comunque idonea, anche a prescindere dalle esigenze di spesa dichiarate, a garantirgli un sostentamento.

In ogni caso, se così non dovesse essere, i creditori si potranno attivare per vedere cessati gli effetti della omologa ai sensi dell'art. 14 *bis* L. 3/2012.

Peraltro il piano non contempla crediti impignorabili né relativi a tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea ed a quelli ulteriormente indicati all'art. 7, c. I, terzo periodo della L. n. 3/2012.

Ancora, dalla esposizione della situazione personale di Fabio Zanaboni emerge come lo stesso non abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o abbia colposamente determinato il sovraindebitamento mediante un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Emerge invero dagli atti, come anticipato, che la maggior parte dell'indebitamento gravante sull'istante deriva dalla causazione di un sinistro stradale ed ha quindi origine aquiliana mentre le formule utilizzate dal legislatore della l. n. 3/2012 in tema di giudizio di meritevolezza paiono potersi riferire soltanto a voci di debito di carattere negoziale.

Appare così superata la prima contestazione mossa da parte dell'I.N.P.S., mentre la seconda, relativa alla convenienza economica del piano proposto da Fabio Zanaboni, appare superabile ove si abbia contezza delle prospettive di realizzo "calcolate" da parte dell'O.C.C. in seno alla memoria autorizzata datata 7.10.2019, dalla cui disamina



si ricava chiaramente che, in caso di apertura di una procedura liquidatoria, le aspettative di soddisfazione per i creditori risulterebbero inferiori rispetto a quelle prospettate nel piano, specialmente in conseguenza della perdita dell'apporto di finanza esterna (cfr. art. 12 bis, c. IV, della L. n. 3/2012, c.d. *cram down*).

Quanto infine alle osservazioni mosse dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, lo stesso O.C.C. ha evidenziato come il relativo credito fosse già stato contemplato quale credito privilegiato all'atto della predisposizione della proposta.

Per tutto quanto sin qui detto, espresso un giudizio di meritevolezza rispetto al proponente, il piano del consumatore può quindi essere omologato.

Zanaboni Rita provvederà a riversare le somme costituenti “finanza esterna” sul conto corrente intestato alla procedura e vincolato all'ordine del Giudice che l'O.C.C. provvederà ad accendere, per operarvi poi nella fase esecutiva del piano.

P.Q.M.

- a) omologa il piano del consumatore presentato da Fabio Zanaboni nato a Siziano (PV) il 13.6.1963 e residente in Cazzago San Martino (BS), Via Villa di Sotto, n. 57/B e ne ordina la pubblicazione per estratto almeno una volta sull'apposta pagina del sito web www.ilcaso.it entro quaranta giorni da oggi;
- b) ordina la trascrizione della presente ordinanza sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto del piano;
- d) dispone che l'OCC relazioni semestralmente al giudice sulle attività svolte.

Si comunichi al ricorrente e all'OCC.

Brescia, 5 novembre 2019

Il Giudice
Alessandro Pernigotto

